

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS	Anna	-	Presidente	-
Dott. CRISCUOLO	Anna	-	Consigliere	-
Dott. CAPOZZI	Angelo	-	Consigliere	-
Dott. CALVANESE	Ersil	-	rel. Consigliere	-
Dott. PATERNO' RADDUSA	Benedetto	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E.M.A., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dott. RICCARDI Giuseppe, che ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 9 marzo 2021 che aveva condannato l'imputato E.M.A. per i reati di maltrattamenti in famiglia (capo A, art. 572 c.p., comma 1 e 2, dal 2017 al 22 agosto 2020) e lesioni personali dolose (capo B, art. 61 c.p., n. 2, artt. 81, 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 5.1 e art. 577 c.p., n. 1, il 19 settembre 2019 e il 16 giugno 2018) in danno dei figli minori alla pena di anni due e mesi due di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato di cui all'art. 571 c.p., e vizio di motivazione.

La Corte di appello si è limitata a replicare le motivazioni del primo giudice, pur riconoscendo la grave condizione familiare in cui avvenivano i fatti, segnalata dal ricorrente con l'appello.

In particolare, la Corte di appello nulla ha motivato sulla attendibilità delle persone offese - alle quali erano attribuite anche condotte dolose (come per il figlio O.) - riportando asetticamente le loro deposizioni, spesso in contrasto con altre evidenze probatorie, quale fonte di prova dei loro maltrattamenti.

Spetterà alla Corte di cassazione valutare la totale mancanza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, ove i giudici sostenevano "la modalità costante ed abituale" delle condotte dell'imputato, non indicando a sostegno null'altro che prove in contrasto tra loro e viziate da palese e diffusa genericità narrativa. Si tratta di motivazione mancante e comunque molto superficiale non avendo fornito alcun elemento idoneo e preciso per controbattere le copiose puntualizzazioni difensive fornite nelle censure di appello.

Privo di motivazione è anche il rigetto dell'istanza per la riqualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato di cui all'art. 571 c.p.: come illustrato nell'appello le azioni del ricorrente, al pari di quelle della madre dei figli - avevano l'unica finalità di tentare di

correggere il comportamento deviato di quest'ultimi, in un contesto di continuo deterioramento dell'ambiente domestico.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il ricorso articola infatti critiche generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha a sua volta definito l'appello proposto dall'imputato generico e privo di una effettiva contestazione delle risultanze probatorie.

Secondo la Corte di appello, il ricorrente si era limitato a definire il figlio "bugiardo" e sollecitare una ricostruzione della vicenda solo al fine di giustificare le condotte contestate con i comportamenti dei figli.

In tale prospettiva correttamente la Corte di appello ha richiamato il quadro probatorio a carico dell'imputato come accertato in primo grado e ha ritenuto irrilevante ad escludere la responsabilità per il reato di maltrattamenti la condotta tenuta dei figli minori, che, per quanto latamente provocatoria nei confronti dell'imputato, non potevano in ogni caso giustificare l'adozione da parte di questi di misure violente quale forma di educazione "abituale" dei minori tenuta per anni, viepiù in ragione del frequentissimo stato di ubriachezza in cui questi si trovava.

La risposta fornita dalla Corte di appello rendeva pertanto evidente che non poteva neppure procedersi alla derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p., avendo la Suprema Corte costantemente affermato che, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi", deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 c.p. (tra tante, (Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275701).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI	Massi - Presidente	-
Dott. CAPOZZI	Angel - Consigliere	-
Dott. GIORDANO	E.A. - Consigliere	-
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI	- rel. Consigliere	-
Dott. TRIPICCIONE	Debor - Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola
Travaglini;

lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Dott. GUERRA Mariaemanuela, che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecco aveva condannato C.A. alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., commesso ai danni della ex convivente B.C., aggravato dalla presenza della figlia minorenni, e per lesioni aggravate ai danni della B., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, fatti avvenuti dall'ottobre 2016 al 21 ottobre 2018. La parte civile veniva risarcita quantificando il danno non patrimoniale in Euro 10.000.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico articolato motivo.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 572 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e/o contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento a tre profili: incidenza del disturbo psichiatrico sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, assenza di convivenza tra l'imputato e la persona offesa, oltre che di stabilità del rapporto solidaristico derivante dalla filiazione.

Con riferimento al primo profilo il ricorso rileva che la Corte di appello di Milano avrebbe omesso di argomentare in ordine al disturbo di personalità dell'imputato per come riscontrato dalla perizia psichiatrica disposta in appello ed il nesso eziologico di questo rispetto al reato contestato, così disattendendo l'orientamento della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 25 gennaio 2005.

Circa la ritenuta stabilità della relazione, connessa alla filiazione, denuncia contraddittorietà della motivazione in quanto dall'istruttoria erano emersi elementi di segno contrario come: l'assenza di convivenza tra imputato e persona offesa da oltre quattro anni rispetto ai fatti; il contrasto sull'affidamento della bambina per come evincibile dalla causa civile; l'abbandono delle visite alla minorenni da parte del padre evidenziate dalla consulenza tecnica d'ufficio in sede civile.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti

sono stati prorogati dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è inammissibile per difetto di specificità dei motivi e per non essere esplicitamente argomentati i rilievi critici alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

2. La prima censura riguarda l'omessa valutazione dell'incidenza del disturbo psichiatrico sofferto da C. sulla sua imputabilità al momento di commissione dei fatti.

2.1. L'assunto del ricorso è che la contestazione accusatoria della reiterata violenza esercitata per anni dall'imputato nei confronti della ex compagna fosse solo il sintomo di una "malattia" di tale entità da costituire la causa del reato, tanto da meritare il riconoscimento dell'infermità.

La pronuncia della Corte di appello (pp. 4 e 5) argomenta, in modo logico e immune da vizi, circa la piena capacità di intendere e di volere di C. in tutto il lungo periodo di commissione delle condotte violente, anche alla luce del contenuto della perizia, disposta in secondo grado, di cui è stato testualmente riportato lo stralcio più pertinente (p.17). In sostanza, la sentenza ha ragionevolmente condiviso l'elaborato tecnico, peraltro fondato sull'esame del periziando, che nella codificazione del comportamento illecito, con argomenti scientifici e logici, oltre che in assenza di elementi di segno contrario, ha ritenuto che "la (sua) identità appare integrata, il legame con la realtà solido, le motivazioni del suo agire (nonostante l'abnormità della sua personalità) logiche", non riscontrando nel C. disturbi dell'ideazione o alterazioni patologiche.

La censura difensiva si risolve nella prospettazione di un'aporia logica, implicante che i Giudici di merito, invece di verificare se le condotte ascritte fossero atti volontari, dovessero muovere dal presupposto indimostrato che la violenza dell'autore fosse aprioristicamente mossa da una patologia mentale, così indirizzando il percorso valutativo verso una non consentita stigmatizzazione del disagio psichiatrico fondata sullo stereotipo per cui chi ne è affetto è in sé violento, privo di capacità di autodeterminazione e di qualsiasi rapporto con la realtà (Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non massimata).

Al contrario, dalle sentenze e, in particolare, dalla testimonianza della B. per come riportata e valutata, emerge con chiarezza come l'aggressività del C., strumentale a mantenere intatto il proprio predominio, fosse dettato da precisi modelli culturali nell'assegnazione sociale dei ruoli di genere per cui l'uomo comanda e la donna obbedisce e quando non lo fa va punita. Che questa fosse la spinta che muoveva le condotte maltrattanti non è smentito da quanto riportato alle pagg. 5 e 6 del ricorso in cui si prospetta che quelli che vengono definiti "scoppi di ira e di intensa rabbia" dell'imputato erano scatenati dalle "critiche" ed erano legati alla "relazione con la sua ex compagna al momento della separazione".

2.2. Del tutto inconferente è il generico richiamo operato dal ricorrente alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 9163 del 25 gennaio 2005, che ha sancito un principio di diritto a tutt'oggi rimasto insuperato, ovverosia che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche disturbi della personalità, o comunque anomalie psichiche non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, gravità e intensità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, e a condizione che sussista un nesso con la specifica condotta criminosa per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad alterazioni

caratteriali o disarmonie della personalità che non presentino detti caratteri (Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616) o agli stati emotivi e passionali (art. 90 c.p.). Detto rigoroso perimetro, correttamente seguito prima dalla perizia e poi dalla sentenza impugnata, è volto ad evitare improprie strumentalizzazioni della patologia mentale e dei disturbi di personalità. Queste possono incidere, quindi, sull'imputabilità solo se risulta che le caratteristiche cliniche e le dimensioni psicopatologiche coinvolte sono le uniche a determinare la condotta, in rigorosa relazione con la fattispecie di reato e con la specifica vittima di questa. Lo stringente collegamento preteso dalla giurisprudenza di legittimità è volto a non confondere la malattia psichiatrica con il comportamento violento.

Ciò tanto più vale con riferimento a reati rientranti nell'alveo della violenza di genere, dovendosi scongiurare il rischio di sovrapporre non specificati disagi comportamentali a condotte che possono invece trovare la loro origine in una, anche non consapevole, matrice culturale.

Le condotte tenute dall'imputato, per quello che è emerso dal puntuale e dovizioso accertamento dei giudici di primo e secondo grado, nulla hanno dunque a che vedere con la dimensione psicopatologica, risultando piuttosto l'effetto di una pregiudiziale intolleranza verso ostacoli emersi nella relazione di coppia e nel rapporto con la figlia, tradottasi nella volontà di accentramento della sfera decisionale e nelle condotte fisicamente o moralmente maltrattanti, oggetto di contestazione.

Il tentativo difensivo di ridurre i comportamenti a psichiche del suo autore, non solo tende a sminuire deliberate forme di controllo coercitivo come banali eccessi di ira, ma omette il confronto con il fondamento normativo della violenza di genere nelle relazioni intime, per come definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), ratificata senza riserve con L. 27 giugno 2013, n. 77. Questa fonte nel suo Preambolo richiama "la natura strutturale" della violenza contro le donne e la qualifica come "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali...sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini". Attraverso la chiave di lettura sovranazionale, per come recepita dall'interpretazione giurisprudenziale contenuta innanzitutto nella sentenza delle Sez. U., n. 10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893, si valorizza il sostrato identitario e culturale di chi commette condotte maltrattanti, proprio per evitare semplificazioni e ridimensionamenti che rischiano di confinare l'umiliazione e l'assoggettamento della figura femminile a espressioni di un disagio psichiatrico o comportamentale.

Non giovano, in tale prospettiva, alla tesi dell'incapacità di intendere e di volere, basata su non meglio precisati disturbi - mai diagnosticati prima del processo penale - le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, riportate nella sentenza di primo grado, in cui la colpevolizzazione della persona offesa, espressa con modalità tali da imporre l'intervento del Tribunale, risulta, invero, coerente con un modello di comportamento prevaricatorio.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico.

La sentenza è stata censurata in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 572 c.p., nonostante fosse emersa l'assenza di stabilità della relazione e il venir meno della convivenza da oltre quattro anni e dei relativi vincoli solidaristici.

La deduzione risulta, come detto, generica, in quanto si risolve nella solo assertiva indicazione di elementi contrastanti con l'ipotesi accusatoria, ma in assenza di qualsivoglia confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è in realtà sottolineato come la relazione avesse assunto connotati di stabilità e avesse poi cominciato a palesare criticità al momento della nascita della figlia, poi acuitesi fino alla cessazione della coabitazione, ma con il mantenimento sia sul piano giuridico sia di fatto, almeno fino ad una certa data, dei vincoli connessi alla genitorialità, quale esperienza inerente ad un rapporto di tipo familiare.

Tutte le condotte contestate al ricorrente, come accertate dai Giudici di merito, sono da ricondursi ad una modalità relazionale, già invalsa in precedenza, e si sono poi specificamente tradotte in modalità comportamentali proiettate all'interno di quella relazione genitoriale, tali da perpetuare, anche nella fase dell'affidamento della minore, la pervasiva volontà prevaricatrice e di controllo del ricorrente, incidente sulle condizioni di vita della persona offesa, costretta a vivere la quotidianità con un senso di turbamento e paura per sé e per la minore, ciò che consente di richiamare sul punto l'orientamento già altre volte espresso ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti (da ultimo Sez. 6, n. 7259 del 26/11/2021, L., non massimata), senza che in senso contrario siano state formulate mirate e puntuali deduzioni.

4. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza trovarsi "in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2022

Codice Penale, Art. 572

Integrano l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia i comportamenti aggressivi e prevaricatori, manifestazione della pervasiva volontà prevaricatrice e di controllo, tenuti dall'imputato nei confronti della ex convivente e tali da incidere sulle condizioni di vita della persona offesa, costretta a vivere la quotidianità con un senso di turbamento e paura.

Cassazione penale, sez. VI, 30/05/2022, n. 27166

Diritto & Giustizia 2022 (nota Attilio Ievolella)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. GIORDANO Anna Emi - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINI D.N. Paola - Consigliere -
Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.ssa GUERRA Mariaemanela, che ha concluso chiedendo
dichiarare inammissibile il ricorso;
sentiti i difensori del ricorrente, avvocato Lorenzo Bianco e
avvocato Alessandro Argento, che hanno insistito per l'accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di G.F. alla pena di anni due di reclusione, oltre alle statuizioni civili, in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., commi uno e due, così riqualificato, già con la sentenza di primo grado, il fatto contestato all'imputato ai sensi dell'art. 612-bis commi uno e 2 e 61, 11 quinquies c.p., fatto commesso in epoca compresa tra l'anno 2017 e il maggio 2020 in (OMISSIS) ai danni della moglie, dalla quale l'imputato era, di fatto, separato.
2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 c.p.p. disp. att. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, l'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando l'erronea applicazione della legge processuale e sostanziale. In particolare denuncia:
 - 2.1. inosservanza dell'art. 521 c.p.p., alla luce della intervenuta violazione degli artt. 111 della Costituzione e 6 della CEDU, nonché vizio di motivazione in relazione all'erronea qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 572 c.p. operata in sentenza dal Tribunale di Ivrea, statuizione poi confermata dalla Corte di appello di Torino. L'inosservanza delle regole processuali ad opera del giudice primo di primo grado nel riqualificare "a sorpresa" in sentenza il fatto è stata, in più occasioni, affermata dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto configurabile una nullità generale a regime intermedio fornendo così una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 521 del codice di rito. A questo fine il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche recente a stregua della quale si ricavano i parametri attraverso i quali si può ritenere soddisfatto il requisito della necessaria interlocuzione nel caso in cui il giudice prospetti una possibile riqualificazione del fatto, senza distinzione alcuna in ordine al grado in cui pende il processo. Rileva, infine, che la diversa qualificazione giuridica del fatto come delitto di maltrattamenti non era prevedibile da parte dell'imputato, alla stregua dei dati di fatto oggetto della contestazione dal momento che, nell'imputazione, erano indicati fatti commessi e perpetrati già a partire dall'anno 2017 ed episodi che

facevano riferimento a condotte specifiche e, comunque, successive alla cessazione della convivenza con la moglie, verificatasi nei primi mesi dell'anno 2020. La mancanza di contraddittorio sul punto ha privato l'imputato, di misurarsi con un tema di assoluto rilievo, sia in fatto che in diritto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., cioè la non-convivenza tra le parti;

2.2. erronea applicazione della legge penale poiché la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. non può trovare applicazione nel caso di cessazione del rapporto di convivenza nonché mancanza di motivazione non essendosi la Corte d'appello pronunciata su relativo motivo d'appello. Rileva che (l'esegesi dell'art. 572 c.p., posta a base della sentenza impugnata, comporta una interpretazione da cui emerge una evidente compromissione del significato letterale della stessa in favore di un'applicazione analogica in malam partem. Non è configurabile, infine, alcuna condotta di maltrattamenti dal momento che gli episodi riferiti dalla persona offesa erano tutt'al più riconducibili a litigi e contrasti durante i quali la donna teneva testa al marito e che non hanno determinato alcuna forma di soggezione della dichiarante;

2.3. mancanza e contraddittorietà della motivazione emergente dal testo della sentenza nonché dalle dichiarazioni della persona offesa idonee a comprovare uno stato di ansia e di prostrazione procurate dalle condotte di abuso poste in essere dal marito: anche a questo riguardo la sentenza si dimostra del tutto carente di motivazione poiché la brevità della conflittualità fra i coniugi non consente di ritenere integrato il connotato dell'abitudine e della sistematicità che possono aver determinato nella vittima un perdurante stato di vessazione, ansia e prostrazione. Tali carenze emergono e sono compendiate dal travisamento della prova dichiarativa della persona offesa dal reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

Ragioni di chiarezza impongono di partire, nell'esame dei motivi di ricorso, dal motivo di cui al punto 2 e dall'analisi del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. che punisce, chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente e dai tratti che differenziano tale reato da quello di atti persecutori, previsto dall'art. 612-bis c.p., reato che era stato contestato al ricorrente con il decreto che dispone il giudizio.

La ricostruzione difensiva sulla insussistenza del delitto di maltrattamenti, incentrata sull'assenza del rapporto di convivenza tra l'imputato e la moglie, è erronea perché in contrasto con il tenore letterale della norma incriminatrice e con la univoca interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità e tale erronea ricostruzione è a fondamento anche delle conseguenze che, sul piano della violazione delle norme processuali, ne sono state tratte e sviluppate con il primo motivo di ricorso.

La lettura della disposizione di cui all'art. 572 c.p. - sulla base del dato letterale, che fa riferimento alla persona della famiglia - non ha mai messo in dubbio la configurabilità del delitto di maltrattamenti quando le condotte maltrattanti, ricorrendone gli elementi materiale e psicologico dell'abitudine e del dolo, siano commesse in danno del coniuge, a prescindere dalla cessazione del rapporto di convivenza.

La più complessa e articolata ricostruzione del perimetro applicativo della disposizione ha riguardato, invece, il rapporto di convivenza cd. di fatto (o more uxorio), nel caso in cui condotte maltrattanti siano poste in essere nella fase di cessazione del rapporto di convivenza.

Il delitto di cui all'art. 572 c.p. costituisce, come noto, una fattispecie di risalente impianto codicistico e faceva riferimento alla protezione accordata contro comportamenti abusanti riferibili alla famiglia cd. legittima, identificandone i componenti nei prossimi congiunti, individuati nell'art. 307 c.p.. Solo con la L. 1 ottobre 2012, n. 172 sono state sussunte nella fattispecie incriminatrice condotte maltrattanti poste in essere in danno di

una persona.... comunque convivente, completando un percorso di ricostruzione della norma, frutto della interpretazione della giurisprudenza, che aveva ricondotto la tutela apprestata dalla norma incriminatrice ai comportamenti maltrattanti realizzati in una comunità familiare, anche non derivante dal matrimonio. A questo riguardo la giurisprudenza aveva rilevato come, sul piano dei rapporti sociali e giuridici, nel concetto di comunità familiare confluissero le nozioni di famiglia legittima e quella di famiglia di fatto, dovendo guardare alla sostanza e non alla forma dei rapporti interpersonali. Secondo tale ricostruzione sono le strette relazioni e consuetudini di vita che si instaurano fra le persone a costituire la fonte degli obblighi di protezione reciproca e di assistenza e a determinare tra i soggetti una situazione in tutto identica a quella che, per legge, deriva dal coniugio e che esigono, in presenza di comportamenti maltrattanti, la protezione dell'ordinamento attraverso la incriminazione di condotte che ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che ne costituisce il tratto fondante.

Ed è lo scioglimento di questo rapporto (che è, ovviamente, cosa diversa dalla mera cessazione della coabitazione) che, sul piano della interpretazione della norma, crea problemi di ricostruzione del suo perimetro applicativo poiché il riscontrato scioglimento di tale comunione di intenti si pone in contrasto con il dato letterale della norma, che al rapporto di convivenza ed alla sua attualità rimanda. Ed è questo aspetto che ha determinato il problema della (possibile) interpretazione in malam partem della nozione di convivenza di cui all'art. 572 c.p., interpretazione alla quale fa riferimento la ricostruzione difensiva. Con la sentenza n. 98 del 2021 il Giudice delle leggi ha richiamato, infatti, l'attenzione dell'interprete al rispetto del "canone ermeneutico rappresentato dal divieto di analogia a sfavore del reo: canone affermato a livello di fonti primarie dall'art. 14 delle preleggi nonché - implicitamente - dall'art. 1 c.p., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta) (sentenza n. 447 del 1998). Il divieto di analogia - conclude - non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo".

Premesso che il delitto di cui all'art. 572 c.p. è integrato da una condotta che sia qualificabile come "maltrattante" in danno di una persona "della famiglia" e che tale fattispecie costituisce un reato contro l'assistenza familiare in cui il bene giuridico protetto è individuato dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e da quello delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica, mai la giurisprudenza ha dubitato che il delitto di cui all'art. 572 c.p., ricorrendone i presupposti costitutivi, è ravvisabile in presenza di condotte maltrattanti che si innestano su un rapporto matrimoniale anche nella fase della separazione, che non realizza una recisione dei vincoli nascenti dal coniugio, che permangono integri (Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep. 2018, P, Rv. 272134; Sez. 6, n. 3356 del 13/12/2017, F, n. m.; Sez. 2, n. 39331 del 5/7/2016, Spazzoli, Rv. 267915). Al più, la giurisprudenza aveva ravvisato il delitto di atti persecutori in quei casi di condotte abusanti che caratterizzano la patologia del rapporto interpersonale in caso di divorzio, situazione giuridica, questa, che determina la cessazione dei vincoli coniugali (Sez. 6, n. 50333 del 12/06/2013, L., Rv. 258644).

Rilevante ai fini della individuazione della norma incriminatrice applicabile alla vicenda in esame, non è, dunque, il tema del rapporto di convivenza tra imputato e persona offesa, legati dal rapporto di coniugio perdurante per tutta la durata della condotta oggetto di contestazione e pervenuto, nel segmento temporale finale, alla separazione di fatto - aspetto sul quale sono erroneamente incentrate le censure difensive - ma la tipologia e qualità delle condotte ascritte all'imputato, quali evincibili dalla contestazione in fatto e, quindi, dal contenuto dell'imputazione ascrittagli, censure

in relazione alle quali vanno esaminati i denunciati vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 521 c.p.p. ed alla contestazione di fatto nuovo.

2. Anche a questo riguardo, i rilievi difensivi sono manifestamente infondati.

La previsione di cui all'art. 521 c.p.p., ha ad oggetto la correlazione tra accusa e sentenza e regola il cd. ius variandi, cioè la "riqualificazione giuridica" del fatto, che si realizza attribuendo l'esatto nomen juris ad un episodio che rimane invariato nei suoi tratti caratterizzanti.

In relazione alla portata dell'art. 521 c.p.p., si sono registrati gli interventi esegetici di questa Corte che, a fronte di una previsione normativa rimasta formalmente invariata, ha posto la necessità di una sua interpretazione nel senso di assicurare all'imputato la garanzia del contraddittorio nella eventualità della diversa qualificazione giuridica del fatto, attuando la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Drassich c/Italia

e dall'art. 111, comma 2 Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754), pena, diversamente, la nullità a regime intermedio della sentenza (Sez. 1, n. 18590 del 29/04/2011, Corsi, Rv. 250275; Sez. 5, n. 6487 del 28/10/2011, dep. 2012, Finocchiaro, Rv. 251730), teorizzata nelle più risalenti decisioni di questa Corte.

E' divenuto pacifico, nella interpretazione di questa Corte, che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D, Rv. 277948; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135).

In tale evenienza non risulta violato neppure il diritto alla prova dal momento che l'imputato può prospettare, anche in appello, la necessità di integrazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p., integrazione che, nel caso in esame, non era stata avanzata con i motivi di impugnazione ma allegata, in sede di ricorso, come mera ipotesi di scuola e, pertanto, del tutto astratta.

Rispetto al descritto principio non sono pertinenti i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte e a quelle pronunce che esaminano la tenuta del principio del contraddittorio nel giudizio di legittimità, come noto ben distinto dalla fase di merito, o a quelle pronunce (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817) che direttamente evocano, ai fini della legittimità della modifica, la prevedibilità della decisione (nel senso che questa non avvenga a sorpresa), pronunce che, se esaminate con completezza, richiamano la necessità della verifica di tutto l'iter processuale - e non del solo segmento costituito dalla decisione - e che escludono la violazione del diritto al contraddittorio nei casi in cui si è registrata nel procedimento una richiesta in tal senso delle parti processuali (si veda in tal senso, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Petittoni, Rv. 278093) o, comunque, quando, operata la modifica con la sentenza di primo grado, l'imputato sia stato posto in condizione di interloquire e di difendersi in ordine alla qualificazione e, quindi, la questione ha costituito oggetto del contraddittorio attraverso l'impugnazione.

Deve, infine, rilevarsi che nel caso in esame neppure colpisce nel segno la centralità che, ai fini dell'effetto "a sorpresa", il ricorrente ha attribuito al requisito della non-convivenza, sulla scorta di una erronea esegesi della norma incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. applicata, come si è anticipato, fin dal primo grado valorizzando correttamente il rapporto di (perdurante) coniugio fra imputato e persona offesa, sicché tale conclusione costituiva uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.

2.1. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore rilievo difensivo, secondo cui la

qualificazione giuridica del fatto come delitto di maltrattamenti in famiglia ha comportato un mutamento del fatto.

Secondo il diritto vivente, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051; Sez. U., n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607). Nel caso in esame, alla stregua delle condotte puntualmente enunciate nel capo di imputazione, deve escludersi che vi è stata modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e deve ritenersi che l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto.

3. Venendo al terzo motivo di ricorso, ritiene il Collegio manifestamente infondati i rilievi difensivi che attaccano la ricostruzione dei fatti, compiuta attraverso il richiamo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed ai riscontri che tali dichiarazioni hanno trovato in quelle rese dal padre della persona offesa e dalle dipendenti della ditta, di cui i coniugi erano inizialmente contitolari e poi trasferita alla denunciante. Le dichiarazioni acquisite, secondo la sentenza impugnata, hanno consentito di ricostruire, con precisione anche rispetto alla scansione temporale, condotte fisicamente violente (spintoni); minacce, ingiurie, danneggiamento di suppellettili domestiche ricorrenti e di gravità crescente che costellavano la vita familiare, divenuti via via tanto frequenti e insopportabili che la moglie dell'imputato, dopo anni di tolleranza durante i quali lo attendeva ancora sveglia o gli teneva testa, si era, infine, decisa ad allontanarsi dal domicilio coniugale, trovando ospitalità presso i genitori.

La Corte di appello, nella enucleazione degli elementi costitutivi del reato, ha fatto coerente applicazione del principio secondo cui il reato di maltrattamenti consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita e in cui i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (cfr. Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 2004, Camiscia, Rv. 228461). Al riguardo, e con maggiore precisione avuto riguardo alla natura abituale del reato ed alla distinzione rispetto al reato continuato, la giurisprudenza ha precisato che il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osyntsev, Rv. 279326).

Rileva, infine, il Collegio, che sono indiscutibili le interferenze che si realizzano tra la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. e quella di cui all'art. 612-bis c.p., ricostruiti, il primo, come reato abituale che si realizza attraverso una condotta idonea a creare nella vittima uno stato di prostrazione; il secondo come reato abituale di evento, commesso mediante condotte reiterate, minacce o molestie idonee a determinare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la incolumità propria o di un congiunto

o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o da costringere a modificare le proprie abitudini di vita. La norma di cui all'art. 612-bis c.p. reca, in esordio, una clausola di sussidiarietà (salvo che il fatto costituisca più grave reato) e prevede una fattispecie aggravata specifica del reato perché commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e'

o è stata legata alla persona offesa, da una relazione sentimentale. Occorre, inoltre, rilevare che, sul piano fenomenico e sociologico, il reato di maltrattamenti si apprezza come quello idoneo a apprestare, in generale, tutela da comportamenti violenti o abusanti che si realizzano in un contesto di vita comunitaria o, comunque, di condivisione del quotidiano (e' un tipico reato commesso in ambienti istituzionali quali scuole o residenze di anziani o soggetti inabili e nelle quali si registra un affidamento al potere di direzione o coordinamento dei soggetti che dirigono la struttura), mentre il delitto di atti persecutori risulta maggiormente funzionale ad apprestare tutela in quelle situazioni in cui dalla rottura del rapporto interpersonale tra i soggetti emergono situazioni di conflitto e di contrapposizione, spesso di rifiuto della rottura del rapporto, che possono sfociare in atteggiamenti minatori, violenti o I'-insistentemente rivendicativi verso l'ex partner.

Anche apprezzate alla luce di questi criteri, le condotte materiali, violente e in generale abusanti, agite dall'imputato ai danni della moglie, non appaiono riconducibili al delitto di atti persecutori: esse affondano le loro radici nella fase matrimoniale del rapporto; sono risalenti nel tempo, reiterate e connotate dalla intrinseca volontà di sopraffazione e asservimento della persona offesa, di cui hanno sminuito la pari dignità sia in quanto persona sia in quanto partner del progetto familiare, condotte, dunque, affatto riducibili alla fase della separazione e, viceversa, integranti, durante tutto il periodo in contestazione, uno stato di vera e propria vessazione.

4. Conclusivamente alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2022

Codice Penale, Art. 572

Integra l'ipotesi di maltrattamenti la condotta del marito che sottopone la moglie ad un regime di vita umiliante e vessatorio con condotte prevaricatorie, volte ad isolarla dal contesto sociale e lavorativo e ad imporle regole non condivise, come l'uso del velo, il divieto di determinati alimenti e dell'uso di elettrodomestici, o a precluderle la gestione del denaro, fino alla privazione del rapporto col figlio minore.

Cassazione penale, sez. VI, 25/05/2022, n. 28623

;

Diritto & Giustizia 2022 (nota Attilio Ievolella)

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Elemento materiale

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

In genere

Codice Penale, Art. 572

In tema di delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., viene stigmatizzata la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona (familiare o convivente), che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti. Trattandosi di un reato abituale, per la sua configurazione non è necessario che i comportamenti vessatori vengano realizzati per un tempo prolungato, essendo, di converso, sufficiente la loro ripetizione, anche in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.

Tribunale Bari, sez. I, 25/05/2022, n. 2731

O

P

P

Redazione Giuffrè 2022

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Codice Penale, Art. 572

È configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della sua famiglia, a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio psicofisico dello stesso (nella specie, la Corte ha ritenuto che la tenera età del minore, di soli tre mesi, fosse tale da consentire di escludere che questi potesse aver in qualche modo percepito il contesto ambientale e le condotte maltrattanti).

Cassazione penale, sez. VI, 10/05/2022, n. 21087

;

Diritto & Giustizia 2022

Documento n. 1 di 2 Archivio: Giurisprudenza

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI **In genere**

Codice Penale, Art. 572

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 572, comma 2, c.p., nella parte in cui parifica, a livello sanzionatorio, due ipotesi che si assumono differenti. Il fatto commesso in presenza di un minore, soggetto "debole" per definizione, non è certamente privo di un significato offensivo nei confronti del minore medesimo, la cui integrità psichica, nel breve e/o nel lungo periodo, può essere seriamente compromessa dalla diretta percezione di gravi episodi di violenza commessi in ambito familiare. Non è affatto irragionevole che il legislatore abbia considerato, nella medesima disposizione, i fatti di maltrattamento commessi "in presenza" o "in danno" di un minore in quanto sono espressione della medesima ratio: la tutela dell'integrità del minore, nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica, quando il minore è egli stesso vittima di violenza.

Cassazione penale, sez. III, 27/04/2022, n. 21024

;

Diritto & Giustizia 2022

Documento n. 2 di 2 Archivio: Giurisprudenza

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI **Circostanze aggravanti speciali**

Costituzione della Repubblica, Art. 3

Codice Penale, Art. 572

L 19 luglio 2019 n. 69, Art. 9

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 572, comma 2, c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per le condotte di maltrattamento tenute in presenza del minore e per quelle realizzate in suo danno, venendo in rilievo una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore non manifestamente irragionevole, posto che la "ratio" dell'aggravante è correlata all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti deboli mediante la tutela dell'integrità psicologica e di quella fisica degli stessi, l'una suscettibile di essere compromessa nel caso in cui il minore sia spettatore di violenza in ambito familiare e l'altra ove sia egli stesso vittima di violenza.

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 16/03/2021

Cassazione penale, sez. III, 27/04/2022, n. 21024

-

CED Cass. pen. 2022, rv 283204-01

Costituzione della Repubblica, Art. 3

Codice Penale, Art. 572

L'articolo 572, comma 2, del Cp, nella parte in cui parifica, a livello sanzionatorio, l'ipotesi della commissione dei maltrattamenti "in danno" di un minore a quello dei maltrattamenti "in presenza" del minore, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, perché il fatto commesso in presenza di un minore, soggetto "debole" per definizione, non è certamente privo di un significato offensivo nei confronti del minore medesimo, la cui integrità psichica, nel breve e/o nel lungo periodo, può essere seriamente compromessa dalla diretta percezione di gravi episodi di violenza commessi in ambito familiare. La ratio dell'aggravante si correla, infatti, all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, proprio a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se commessa da un genitore in danno dell'altro, e possano così rimanerne vulnerati. Non è pertanto irragionevole che il legislatore abbia considerato, nella medesima disposizione, i fatti di maltrattamento commessi "in presenza" o "in danno" di un minore, in quanto trattasi di condotte espressive della medesima ratio, ossia la tutela dell'integrità del minore, nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica nell'altro caso, quando il minore è egli stesso vittima di violenza. Del resto, per l'aggravante l'aumento di pena non è determinato in misura fissa, ma può estendersi "fino alla metà", cosicché il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale ex articolo 133 del Cp, può adeguatamente modulare la risposta punitiva sulla base degli elementi di fatto accertati nel singolo caso concreto.

Cassazione penale, sez. III, 27/04/2022, n. 21024

; c. ;

Guida al diritto 2022, 29